

Tributario

REDDITOMETRO

Il maggior reddito da partecipazione societaria non batte il sintetico

lunedì 19 ottobre 2020

di Corrado Leda Rita Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 21412 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla possibilità di superare le risultanze del c.d. "redditometro" di cui all'art. 38, comma 4, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 invocando quale prova contraria la disponibilità del maggior reddito accertato in capo a una società a ristretta base partecipativa della quale il contribuente sia socio.

[Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21412](#)

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi Cass., sez. trib., 31 ottobre 2018, n. 27811, in CED Cass., Rv. 651088

Cass., sez. trib., 19 ottobre 2016, n. 21142, in CED Cass., Rv. 641453

Difformi Non si rinvencono precedenti

Un contribuente impugna l'avviso di accertamento con il quale vengono rettificati i redditi dichiarati per il periodo di imposta 2004 applicando il c.d. redditometro ex art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostenendo che la capacità di spesa ricostruita presuntivamente è giustificata dai maggiori redditi da imputargli in relazione a un avviso di accertamento notificato nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa di cui egli risulta socio di maggioranza.

In parziale riforma della pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale accoglie il ricorso del contribuente, ritenendo che i maggiori redditi

accertati in capo alla società partecipata sono idonei a giustificare la capacità di spesa ricostruita mediante il metodo sintetico.

Nell'ordinanza n. 21412 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata ed enuncia il seguente principio di diritto: "l'accertamento di redditi percepiti dal contribuente e non dichiarati, consequenziali all'accertamento di maggiori redditi ottenuti da una società di capitali avente ristretta base partecipativa non è in grado di dimostrare una capacità di spese del contribuente idonea ad escludere l'applicabilità delle presunzioni derivanti dall'accertamento sintetico del reddito, operato ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 600 del 1973, c.d. "redditometro", perché tali proventi non sono riconducibili alle categorie dei redditi: diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, oppure esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, indicate dalla legge come idonee ad escludere l'applicabilità della presunzione di conseguimento di un maggior reddito ai fini dell'accertamento sintetico". Il Collegio rileva inoltre che, nel caso di specie, non emerge in atti né che i maggiori redditi da imputare alla società partecipata siano mai stati accertati in capo al contribuente, né che le correlate maggiori imposte siano state versate.

In primo luogo, il Collegio richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la determinazione effettuata sulla base del cd. "redditometro" "dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore" (Cass., sez. trib., 31 ottobre 2018, n. 27811, in CED Cass., Rv. 651088): in particolare il contribuente può dimostrare, "attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore" (Cass., sez. trib., 19 ottobre 2016, n. 21142, in CED Cass., Rv. 641453).

In secondo luogo, la Suprema Corte invoca la lettera legis dell'art. 38, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui si fa salva "la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile", precisando che in queste categorie "non rientra la disponibilità di un reddito ulteriore non dichiarato che sia conseguenza della presunzione di distribuzione del maggior reddito percepito in quanto partecipe di una società di capitali avente ristretta base partecipativa".

Infine, il Giudice di legittimità invoca quale ultimo argomento la necessaria coerenza dell'ordinamento, in forza della quale il contribuente non potrebbe avvalersi di una propria condotta *contra legem*.

Riferimenti normativi:

Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600